

Seminario 6 marzo 2017

LA LEGGE 107 ALLA PROVA DELLE DELEGHE:
LE AUDIZIONI DAL BASSO: LA VOCE DELLA SCUOLA

I punti emersi dal Tavolo sulla delega **Sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docenza nelle scuole secondarie per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione**

Coordinato dal prof. Walter Moro, Presidente del CIDI di Milano

Osservazioni

Il dibattito del tavolo sulla formazione iniziale si è sviluppato su una serie di punti significativi che qui riportiamo in forma sintetica (riferiti ad alcuni articoli del decreto) e che riteniamo utili per integrare il documento legislativo in discussione alle Commissioni Parlamentari

1. Prove di esame art. 6 – Rispetto al concorso dove sono previste “tre prove di esame, delle quali due, a carattere nazionale, sono scritte e una orale... (c1)... si dice che le prove scritte hanno l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato... (c.2 e 3)

”Il tavolo di lavoro evidenzia che, rispetto alle prove previste nel concorso, per essere ammessi ai percorsi triennali va tenuto in considerazione che la **richiesta di semplici “conoscenze”** risulta **contraddittorio** con la declaratoria relativa alla professionalità in uscita che si auspica per un insegnante che parla invece di “competenze”.

Senza pretendere di verificare le competenze professionali vere e proprie che verranno certificate solo alla fine del percorso triennale e senza voler entrare nel merito della prova relativa alle discipline (scritta), si ritiene che per lo meno per la prova relativa alle tematiche Psico-antropologiche e pedagogico-didattiche e per la prova orale sarebbe importante **richiedere la messa in atto di competenze; in particolare si pensa che un futuro insegnante debba poter dimostrare capacità di rielaborazione critica dei contenuti appresi, di discussione relativa ad alcune questioni “calde” inerenti al processo di insegnamento-apprendimento e di argomentazione delle proprie opinioni, costruire in base all’analisi delle teorie studiate ma anche al tentativo di metterle in relazioni all’esperienza concreta (analisi di caso).**

2. Un tema particolarmente controverso e delicato è quello relativo alla valutazione finale, (art 13) che dovrebbe certificare l’idoneità dei candidati rispetto alla professione in termini di conoscenze e competenze (saper essere e saper fare) a garanzia della qualità del loro futuro lavoro e del percorso formativo degli allievi che verranno a loro affidati. e’ importante che, rispetto a questo cruciale quanto oneroso compito si possa garantire – attraverso una chiara esplicitazione nel testo della legge – di **alcune condizioni che chiediamo siano esplicitamente segnalati nel testo della legge:**

a) la corresponsabilità della scuola e dell’università , che entrambi si avvalgono di strumenti e criteri di valutazione rigorosi e sistematici

b)la continuità dei momenti e delle azioni valutativi durante tutto il processo di formazione che viene monitorato in itinere

c)la messa a punto di strumenti di monitoraggio, capaci di riconoscere, evidenziare l’emergere di conoscenze, abilità e competenze durante il percorso formativo

3. E’ da prevedere un organismo che raccordi scuola e università. La disponibilità e la capacità della scuola e dell’università di trovare luoghi di incontro e di confronto (quelli che la letteratura internazionale chiama “spazi terzi”), per mettere a punto strumenti comuni e /o coerenti uno con l’altro, nonché di **co-progettare** successivi interventi e attività

4. Le scuole polo (art 12 c2. “ il tirocinio diretto e svolto presso istituzioni scolastiche accreditate dal MIUR con il coordinamento di una scuola polo all’interno dell’ambito...”)

ci sembra doverose segnalare l’incongruenza della scelta di selezionare scuole polo dove ci siano punteggi alti nelle prove invalsi: le ricerche condotte negli ultimi 20 anni in tutti i paesi europei evidenzia che il successo scolastico (e quindi anche i risultati delle prove standardizzate) sono fortemente correlate al livello di studio di genitori (una o due lauree fra i genitori) e non la qualità delle scuole in cui studiano (dove spesso si auto-selezionano ragazzi con queste caratteristiche in origine).

anche tenendo conto dell’esperienza maturata nell’ambito del corso di laurea in formazione primaria, le scuole che possono costituire un terreno fertile per la formazione dei futuri docenti devono:

a) permettere a questi ultimi di avere **esperienze fra loro differenziate**: differenziate nei tre anni, differenziate per i diversi corsisti, permettendo un confronto fertile all’interno del gruppo di tirocinio indiretto (l’attività di riflessione che si svolge presso l’università)

b) consentire ai corsisti di essere inseriti in scuole di qualità perché sono in grado di **costruire un differenziale fra la preparazione d’entrata dei ragazzi e quella di uscita**

c) offrire ai corsisti la possibilità di inserirsi in scuole che **promuovono innovazione**, scuole cercando di **rispondere da un lato ai bisogni dei ragazzi e dall’altro alle esigenze della società attuale**

d) **scuole che fanno ricerca didattica, ricerca-azione, ricerca-formazione**, o che almeno negli ultimi anni si sono dimostrate disponibili ad attivare progetti in tal senso, **soprattutto in collaborazione con l’università** (aspetto che faciliterebbe la costruzione **di quella corresponsabilità** a cui facevamo cenno).

5. I tutor universitari e i tutor di scuola (artt. 12) si ritiene importante specificare **ruoli e competenze**, facendo riferimento anche (ma non solo) ai profili dei “**tutor coordinatori**” e dei “**tutor di tirocinio**” (di scuola) delineati nella legge 249/10 per formazione primaria.

Nel dibattito è emersa la necessità di approfondire meglio le modalità di individuazione della figura del tutor, rispetto alla normativa attuale, il “tutor scolastico” è un docente di scuola sec. di I e II grado resosi disponibile allo svolgimento delle funzioni tutoriali, mentre occorre chiarire se per “tutor universitario” si intende il tutor coordinatore che secondo la normativa in vigore è un docente appartenente al sistema di istruzione che opera presso l’università, utilizzato con esonero parziale per svolgere compiti di organizzazione, accompagnamento e valutazione del tirocinio esterno.

6. E’ stato segnalato nell’ambito del dibattito il seguente quesito: “ se il periodo di prova dopo l’immissione in ruolo al terzo anno (art. 13) rimane o se di fatto viene abolito?”

Si evidenzia che la normativa attuale prevede che il periodo di prova nel pubblico impegno è obbligatorio e avviene dopo l’assunzione a tempo indeterminato , cioè, dopo l’entrata in ruolo per ottenere la conferma. Riteniamo importate che questo passaggio sia posto nella stesura finale all’attenzione dell’ufficio legislativo